

Determina n. 405 /DUA _____

OGGETTO: Liquidazione del premio di solidarietà e rimborso spese documentate di vitto e alloggio agli Operatori Socio Sanitari in attività presso la Casa Circondariale di Crotone. Mese di Febbraio 2022.

In data 10-03-2022, nella sede del Distretto Unico Aziendale dell'A.S.P. di Crotone, sita in Crotone, Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile U.O.C./U.O.S./U.O.S.D.;

IL DIRETTORE DEL D.U.A

PREMESSO

VISTO lo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 31 gennaio 2020, pubblicata nella GU n. 26 del 1^o febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi e ulteriormente prorogato con successivi DPCM, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante, "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella GU Serie Generale n. 32 dell'8 febbraio 2020;

VISTO in particolare l'art. I, comma I, della citata ordinanza n. 630/2020 che dispone che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata della GU Serie generale n. 48 del 26 febbraio 2020;

VISTO in particolare l'art. 3 comma I della citata ordinanza n. 639/2020 che dispone che per la realizzazione delle attività relative all'emergenza è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo della Protezione Civile;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata della GU Serie generale n. 107 del 24 aprile 2020;

RILEVATO CHE la citata ordinanza n. 665/2020 dispone che:

- il Dipartimento della Protezione Civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato ad istituire una Unità Socio Sanitaria a supporto delle strutture per anziani, disabili e per gli istituti penitenziari; - l'Unità è composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari, di cui 500 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera a) e i 1.000 da destinare alle strutture di cui al comma 3), lettere b9, individuati dal Dipartimento della Protezione Civile tra le seguenti categorie:

a) operatori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;

- b) operatori dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario Nazionale;
- c) operatori libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro; - alle suddette Unità Socio Sanitarie è riconosciuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 665/2020 per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 100 euro, e che sono considerati giorni di attività effettivamente prestata, sia il giorno per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, sia il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio; - gli importi liquidati come premio di solidarietà non concorrono alla formazione del reddito; - le Regioni presso cui gli operatori sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio, al vitto ed alla corresponsione del premio di solidarietà a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza;

PRESO ATTO che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di coordinatore degli interventi OCDPC n. 630/2020, con propria nota in data 5 giugno 2020 prot. COVID-19/33316 ha confermato che gli oneri relativo all'impiego di operatori socio sanitari di cui all'OCDPC 665/2020 saranno posti a carico delle risorse rese disponibili per l'emergenza COVID-19 fino al 31 luglio 2020, termine della chiusura dello stato di emergenza;

PRESO ATTO, altresì, che con D.L. 83/2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020;

PRESO ATTO, ancora, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31/01/2021, giusta comunicazione del Dipartimento della protezione civile prot. COVID/0053684 del 14/10/2020;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 75696 del 18/02/2021 la Regione Calabria, attraverso il Delegato del Soggetto Attuatore, ha prorogato il servizio degli OSS attualmente in servizio presso la Casa Circondariale, fino al 30/04/2021;

CONSIDERATO ancora che con nota prot. n. 211199 del 10/05/2021 la Regione Calabria, attraverso il Delegato del Soggetto Attuatore, ha prorogato il servizio degli OSS attualmente in servizio presso la Casa Circondariale, fino al 31/07/2021;

Preso atto che con nota n. 30632.U del 02/08/2021 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria della Regione Calabria ha trasmesso la proroga del servizio di che trattasi fino al 31/12/2021;

VISTO il D.L. n. 221 del 24/12/2021 con il quale viene prorogato lo stato di emergenza Covid fino al 31/03/2022 nonché la nota della Regione Calabria, prot. n. 3337 del 05/01/2022, che comunica la proroga del servizio di cui al presente atto;

VISTA la nota prot. n. COVID/36369 del 24.06.2020 con la quale Io stesso Capo Dipartimento ha esortato le regioni a procedere con la massima solerzia alla corresponsione degli eventuali rimborsi e del premio di solidarietà su base mensile per il personale socio sanitario che presta servizio volontaristico presso gli Istituti Penitenziari;

RILEVATO che gli Operatori Socio Sanitari, di cui all'OCDPC n. 665/2020, che hanno prestato la propria attività presso l'Istituto Penitenziario "Casa Circondariale Crotone" del territorio di Crotone, a seguito di assegnazione da parte del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria risultano essere:

- Iovine Franceschina — Casa Circondariale di Crotone;
- Sestito Annalinda - Casa Circondariale di Crotone;

ESAMINATO che il Presidente della Giunta Regionale con Ordinanza dell'11.06.2020 ha individuato, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, quali soggetti Delegati il Dott. Antonio Belcastro ed il Dott. Fortunato Varone, ai sensi dell'articolo I, comma I dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

RICHIAMATA la nota prot. n. 185853 del 05.06.2020, integrata con nota prot. n. 200796 del 18.06.2020 con la quale il Dott. Antonio Belcastro, nella qualità, con riferimento agli aspetti economici dell'attività svolta dagli Operatori Socio Sanitari individuati a supporto degli Istituti Penitenziari ha

precisato che agli stessi deve essere riconosciuto un "premio di solidarietà" pari a 100C/die pro capite, tenendo conto dell'effettiva presenza, dell'attività giornaliera dagli stessi svolta, del rimborso delle spese di viaggio e alloggio come meglio specificato di seguito:

- a) le spese di viaggio, debitamente documentate, dovranno essere rimborsate per il raggiungimento della sede di servizio, per la prima volta, e per quello di ritorno presso il proprio domicilio al termine del periodo di attività;
- b) per quanto riguarda il vitto e l'alloggio ai fini del rimborso si deve tener conto di quanto previsto dal CCNL del personale del comparto attualmente vigente (triennio 2016/2018) all'art. 95 "Trattamento di trasferta" comma I lettere c) e d), mentre non è previsto alcun rimborso nel caso in cui gli OSS risiedano nello stesso Comune o Comune limitrofo a quello in cui prestano servizio, ad eccezione del buono pasto nei casi in cui lo stesso sia previsto;
- c) a conclusione delle attività in questione (31 luglio 2020) dovrà essere trasmessa allo stesso Soggetto Attuatore una dettagliata rendicontazione sulle giornate lavorative svolte e sulle spese sostenute unitamente alla documentazione comprovante le stesse;

RILEVATO che presso la Casa Circondariale di Crotone hanno prestato servizio i seguenti operatori:

- Iovine Franceschina — dal 01.02.2022 al 28.02.2022 per n. 15 giorni di presenza;

- Sestito Annalinda- dal 01.02.2022 al 28.02.2022 per n. 31 turni di presenza ;

CHE, pertanto, le suddette hanno diritto, ai sensi dell'art. I, comma 4 e ss. dell'Ordinanza n. 665/2020 per le giornate di effettiva presenza all'erogazione del premio di solidarietà e al rimborso delle spese di vitto e alloggio per come documentate, specificato nel prospetto allegato in uno al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente

riportate e trascritte di:

- **PRENDERE ATTO** che presso la Casa Circondariale di Crotone hanno prestato attività dal 01.02.2022 al 28.02.2022 gli Operatori Socio Sanitari Sig.ra Iovine Franceschina e Sig.ra Sestito Annalinda;
- **CHE** l'Ufficio competente, sulla scorta della documentazione prodotta dai suddetti O.S.S. e confermata dal Medico Incaricato della Casa Circondariale di Crotone Dr.ssa Angela Caligiuri, ha proceduto a contabilizzare quanto spettante per l'attività svolta come dettagliatamente specificato nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DARE MANDATO** all'U.O.C. G.R.E.F. di provvedere al pagamento dei compensi spettanti ai sopracitati Operatori Socio Sanitari, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, a titolo di premio di solidarietà e rimborso spese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul codice IBAN intestato a ciascuno di loro, così come da comunicazione tramite mail, agli atti d'Ufficio;
- **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 4.600,00 erogata agli operatori in questione, è da imputarsi sul conto economico e Bilancio di competenza.

Il Responsabile del Procedimento P. O.

(Dr.ssa Elsa Bonazza)

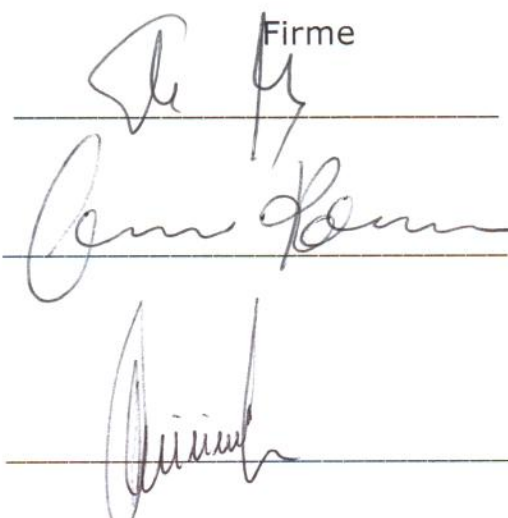
Il Resp.le dell'Area Sub Distrettuale

(Dr. Giovanni Rossano)

Il Direttore D.U.A.

(Dr. Pietro Luigi Brisinda)

Firme



The block contains three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The word 'Firme' is printed above the first signature. The signatures are in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive.

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge

all'Albo pretorio dell'Azienda in data 11 MAR. 2022 con protocollo

n. 0819

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi





Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Allegato alla Determina n. 405 del 10.03.2022

DISTRETTO UNICO AZIENDALE
DIRETTORE DR. PIETRO L. BRISINDA

COGNOME E NOME	PERIODO	PREMIO DI SOLIDARIETA'	RIMBORSO SPESE VITTO	TOTALE
IOVINE FRANCESCHINA	DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	€ 1.500 (N. 15 PRESENZE 100€/die)		€ 1.500,00
SESTITO ANNALINDA	DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	€ 3.100 (N. 31 PRESENZE 100€/die)		€ 3.100,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 4.600,00

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Elsa Bonazza

Il Direttore Distretto Unico

Dr. Pietro L. Brisinda